

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIASENTI, PARRI, CALEFFI, ZELIOLI LANZINI,
OTTOLENGHI, TERRACINI e BANFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1961

Provvedimenti a favore delle Associazioni della Resistenza

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto l'obbligazione morale, che gli compete, di aiutare e di assistere i reduci dalle guerre per esso combattute. A parte i risarcimenti sotto forma di pensioni, che vengono assegnati ai mutilati ed invalidi ed ai familiari dei Caduti, dopo la 1^a guerra mondiale, per assicurare l'adempimento degli impegni solennemente assunti dallo Stato nei riguardi dei combattenti, vennero fondate le grandi Opere nazionali dei mutilati ed invalidi, e degli Orfani di guerra, nonchè — per favorire la ripresa dell'attività civile dei reduci — l'Opera nazionale combattenti.

Nè si è disconosciuto il valore educativo, che i grandi sodalizi nazionali dei reduci possono rappresentare nella vita della Nazione. E così, giustamente, sia pure entro modesti limiti, si sono assicurati mezzi di funzionamento alle Associazioni dei combattenti e reduci, e dei mutilati ed invalidi. Anche alle Associazioni d'Arma, che in questo dopoguerra hanno assunto rigoglioso sviluppo, non è mancato il benevolo appoggio dello Stato, a riconoscimento del valore morale di quella solidarietà, che il comune servizio mi-

litare inizialmente crea, e l'associazione prolunga nel tempo. Un apposito provvedimento legislativo, integrato da altre provvidenze, assegna ad esse i mezzi necessari per la loro organizzazione ed attività.

È mancata, per contro, dopo la seconda guerra mondiale, un'eguale preoccupazione dello Stato nei riguardi delle organizzazioni, che raccolsero i combattenti della lotta di liberazione non inquadrati nelle forze regolari, i deportati, i superstiti della lunga e dolorosa battaglia antifascista.

Taluna delle organizzazioni accennate ha beneficiato o beneficia di qualche provvedimento di soccorso; ma è mancato un intervento organico e sistematico. E non è a dire che non siano sempre vive ed urgenti le necessità di assistenza, pure a molti anni di distanza dalla fine della guerra. Ed è purtroppo materia di esperienza comune e corrente delle organizzazioni di categoria citate, il gran numero di casi di reduci ridotti dalla guerra o dalla deportazione in condizioni miserande di salute; di famiglie in stato di estremo bisogno, di disoccupati che esse dovrebbero aiutare a sistemare. Competono inoltre a queste organizzazioni compiti mo-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rali ed educativi di grande interesse nazionale, come custodi di valori e tradizioni, che sono parte viva del patrimonio ideale del Paese.

Certo, non può non riuscire mortificante la condizione di questi sodalizi in Italia, ove si consideri la sollecitudine, che, in analoghi casi, manifesta ogni altra Nazione, come è facile constatare nei congressi internazionali.

Il presente disegno di legge tende a risolvere il problema senza onere per lo Stato; in esso infatti è previsto che il finanziamento delle Associazioni elencate all'articolo 1 avvenga mediante l'assegnazione fissa d'una percentuale degli utili delle Lotterie nazionali; infatti non è da dimenticare che, sia pure per breve tempo, nell'immediato dopoguerra gli utili di lotterie nazionali furono

devoluti appunto a tali finanziamenti. Si ripristinerebbe quindi lo spirito che animò quelle provvidenze, lasciando nel contempo al Governo la possibilità di devolvere la parte maggiore di quei fondi ad altri Enti svolgenti attività assistenziale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge indica le organizzazioni a cui, per la diffusione territoriale, la consistenza numerica, l'attività, l'importanza delle iniziative, deve essere riconosciuto carattere nazionale, e quindi assegnato il contributo statale.

Il Parlamento, che ha sempre tenuto a riaffermare la validità perenne dei principi ideali animatori delle lotte di liberazione, rendendo omaggio a coloro che per essa sono caduti o hanno combattuto, vorrà approvare la proposta, che riveste, in questo momento, un alto valore simbolico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Un contributo pari al 30 per cento degli utili ripartibili ricavati dalle Lotterie nazionali è riservato alle seguenti associazioni:

- 1) Associazione nazionale partigiani di Italia;
- 2) Associazione nazionale ex internati;
- 3) Associazione nazionale reduci dalla prigionia e dall'internamento;

4) Federazione italiana volontari della libertà;

5) Federazione italiana associazioni partigiane;

6) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti;

7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Art. 2.

La ripartizione della somma di cui al precedente articolo viene annualmente disposta con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei Sodalizi dianzi elencati.